

**Comunicazione n. DIN/2015865 dell'8-3-2002**

inviata al sig. ...

Oggetto: **Sig. ... . Risposta a quesito** - (Incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e l'effettuazione di servizi bancari a domicilio)

Si fa riferimento alla nota del ..., protocollata il ..., con cui la S . V . ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di svolgere, per conto della medesima banca, la prestazione di servizi bancari a domicilio (tra i quali la S.V. menziona la consegna di carnet di assegni, l'effettuazione di bonifici nonché il trasporto di liquidità di pertinenza della clientela) e l'attività di promotore finanziario.

Al riguardo deve premettersi che la disciplina dei servizi bancari a domicilio esula dalle competenze della Scrivente (cfr. al riguardo Banca d'Italia, Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo III - Capitolo 2, Sezione III, alle quali si rinvia).

Ciò posto, si osserva che, per quanto di competenza, non si rilevano profili di incompatibilità tra l'effettuazione dei predetti servizi bancari e lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario per conto del medesimo soggetto, fermo restando che nello svolgimento contemporaneo di tali attività la S.V. dovrà rispettare le regole di comportamento applicabili a ciascuna di esse e mantenere diligentemente separati i relativi ambiti di operatività.

Avuto riguardo, in particolare, al servizio di trasporto di liquidità, si rileva che tale attività di carattere materiale potrà essere effettuata esclusivamente nell'ambito dei predetti servizi bancari a domicilio, mentre resta fermo che nello svolgimento dell'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 58/1998, la S.V. potrà ricevere dall'investitore - per la conseguente immediata trasmissione alla banca mandante - esclusivamente i mezzi di pagamento tassativamente elencati nell'art. 96, comma 6, del Reg. n. 11522/998.

Si ritiene pertanto di fornire una risposta positiva, nei limiti sopra indicati, al quesito prospettato dalla S.V. .

CONSOB  
*F. Macaluso F. Tedeschi*